

# CITTÀ di ORTONA

## Medaglia d'oro al valor civile PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1668

#### ORDINANZA n. 194 del 09-07-2012

OGGETTO: CARENZA IDRICA – SOSPENSIONE FORNITURA – CHIUSURA NOTTURNA

#### **IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che per le alte temperature di questo periodo, sono aumentati fortemente i consumi di acqua potabile;

**PRESO ATTO** che da incontri avuti con la società S.A.S.I. gestore del servizio idrico integrato, è stato accertato che il lungo periodo di assenze di piogge e la conseguente siccità, ha determinato un abbassamento delle falde acquifere con minore disponibilità di captazione di acqua giornaliera da immettere nella rete di distribuzione alla popolazione;

**VISTA** la nota trasmessa dalla S.A.S.I a mezzo fax in data 26/06/2012 con la quale ha prodotto il piano di chiusura notturna ( dalle ore 21,30 alle ore 5,00 del giorno successivo), a partire dal 20/06/2012 fino a nuova comunicazione:

PRESO ATTO che per poter garantire una minima e necessaria fornitura di acqua, a tutti gli utenti presenti nell'ATO di appartenenza, in tutti i Comuni verranno effettuate le chiusure notturne, i cittadini nel contempo devono utilizzare l'acqua prelevata dalla condotta idrica, solo ed esclusivamente per il consumo umano, evitando tassativamente l'uso di acqua potabile per innaffiare e per altri usi impropri;

## **ORDINA**

- 1)- E' fatto divieto a chiunque di usare l'acqua potabile per innaffiare orti e giardini nonchè per altri usi impropri, limitandone l'uso per il solo consumo umano;
- 2)- Per innaffiare giardini, piccoli orti familiari, lavaggio di mezzi ed attrezzature di vario genere, potranno essere prelevate le acque da pozzi vasche e cisterne realizzati dal Comune, dislocati nelle varie frazioni del territorio comunale.
- 3)- I trasgressori della presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno puniti a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00 che sarà irrogata con le modalità di cui alla L. 689/81;
- 4) Gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

### **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo Pretorio on line nonchè riportata sul sito informatico dell'Ente oltre ad essere trasmessa, per quanto di competenza:

- All'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Chieti:
- Al Comando di Polizia Municipale di Ortona;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Ortona;

- Al Corpo Forestale dello Stato Staz. di Ortona
- Alla Società S.A.S.I.;

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, entro 60 giorni; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Comunale, addì 10 luglio 2012

IL SINDACO
Dott. Vincenzo D'Ottavio
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993